



## **PR-FESR 2021-2027**

### **PRIORITÀ 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza**

**OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento**

**Azione 2.7.2 Interventi per la conservazione della biodiversità**

### **BANDO RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)**

**REHABeS: Recupero Ecologico degli HABitat di direttiva e degli Habitat di Specie in zona Monte Nuda e Colle il Boschetto**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

**Lotto a.2 - Attività specialistica per conservazione ex situ di specie dell'habitat 6230\***

**Capitolato Speciale d'Appalto**

Beneficiario richiedente: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale  
Relazione a cura di: Studio Verde srl Dott.For. Pierluigi Molducci;

Dott.ssa Sc. Nat. Lisa Casamenti

Dott.Sc.Agr. Leonardo Solfrini

Collaborazione: Dott. Biol. Tommaso Campedelli

Det. Giunta Regionale Num. 27197 del 12/12/2024



Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale  
Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ATTIVITÀ SPECIALISTICA PER CONSERVAZIONE EX SITU DI  
SPECIE DELL'HABITAT 6230\***

**Finanziato da:**

PR-FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - Azione 2.7.2 Interventi per la conservazione della biodiversità - Bando Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE) – Domanda n. 44392

**“REHABeS: Recupero Ecologico degli HABitat di direttiva e degli habitat di Specie in zona Monte Nuda e Colle Boschetto”**

**Lotto a.2 - Attività specialistica per conservazione ex situ di specie dell'habitat 6230\***

**CUP: D88E24000200007**

## **PARTE PRIMA AMMINISTRATIVA -**

### **TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA**

#### **CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

##### ***Art. 1***

##### ***Oggetto dell’affidamento***

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione delle attività di servizio tecnico specialistico definite nel progetto denominato “REHABeS: Recupero Ecologico degli HABitat di direttiva e degli habitat di Specie in zona Monte Nuda e Colle Boschetto”, Attività specialistica per conservazione ex situ di specie dell’habitat 6230\* (Lotto a.2).

2. Sono comprese tutte le azioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche previste dal progetto esecutivo.

##### ***Art. 2***

##### ***Ammontare dell’affidamento***

1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 34.160,00 € al lordo di ogni altro eventuale onere.

|                       | <b><i>Euro</i></b> |
|-----------------------|--------------------|
| Importo del servizio  | € 34.160,00        |
| Oneri della sicurezza | 0,00               |
| <b>TOTALE</b>         | <b>€ 34.160,00</b> |

4. L’ intervento è:

finanziato interamente con fondi a valere sulle risorse PR-FESR 2021-2027 Azione 2.7.2 Interventi per la conservazione della biodiversità Bando Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE), di cui alla DGR Num. 369 del 04/03/2024.

##### ***Art. 3***

##### ***Modalità di stipulazione del contratto***

1. il contratto verrà sottoscritto sotto forma di Accordo operativo con .....

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

##### ***Art. 4***

##### ***Interpretazione del contratto e del capitolato tecnico per l’affidamento e disciplina di riferimento***

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica.

2. In caso di norme del capitolato tecnico tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato tecnico di affidamento, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

## **Art. 5**

### ***Documenti che fanno parte del contratto***

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Affidatario dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato tecnico di affidamento;
- il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale DPR 207/2010;
- il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del codice dei contratti, che tuttavia per i lavori a corpo non è vincolante né per i prezzi unitari, né per quanto riguarda le quantità in applicazione dell'art. 59 comma 5-bis secondo periodo del codice dei contratti;
- gli elaborati di progetto: Elenco dei Prezzi unitari, Relazione tecnica di progetto esecutivo.

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato tecnico e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

## **Art. 6**

### ***Disposizioni generali***

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. n. 36/2023;
- D.Lgs. n. 81/2008.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione servizio.

4. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto di appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

5. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

*"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

*1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

*2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."*

6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice ed all'Ufficio territoriale del governo di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

9. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

12. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

### **Art. 7**

#### ***Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore***

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs 36/2023, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del co-dice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione del servizio rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

### **Art. 8**

#### ***Rappresentante dell'appaltatore e domicilio***

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l'amministrazione aggiudicatrice il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5

bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### ***Art. 9***

##### ***Consegna e inizio dei lavori***

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui ai commi precedenti si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### ***Art. 10***

##### ***Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori***

1. L'esecuzione del servizio deve essere ultimata entro il 31/12/2026, salvo eventuali proroghe definite dalla Regione Emilia-Romagna sul Bando Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE).
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole attività.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo delle attività per fatti imputabili all'affidatario, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma.

#### ***Art. 11***

##### ***Sospensioni***

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può disporre

la sospensione dei lavori redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 121, comma 7, del d.lgs. 36/2023.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del d.lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 10, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 14.

8. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

9. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

10. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

## ***Art. 12 Proroghe***

1. Se l'affidatario, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini finali ed intermedi di cui all'art. 10 del presente capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini suddetti.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre i termini di cui al comma 1, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sentito il direttore dei lavori; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

**Art. 13**  
**Premio di Accelerazione – Penali**

**a) Penale per il ritardo**

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, l'amministrazione affidante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

**b) Penali per inadempimento**

La penale per l'inadempimento è quantificata dall'amministrazione aggiudicatrice in una misura variabile tra il 5 e il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto della gravità dell'inadempimento.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. b) e c) complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

**Art. 14**  
**Programma delle attività dell'affidatario**

1. Ai fini della consegna del servizio ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l'affidatario deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un proprio programma delle attività, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

**Art. 15**  
**Risoluzione**

1. Il contratto è risolto di diritto:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- b) nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- c) nel caso previsto dall'art. 13 del presente capitolato;
- d) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;
- e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'affidatario è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
  - b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'ffidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, comma 3, D.Lgs. 36/2023);
  - c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.
3. Per l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 2, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
4. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
6. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 36/2023 e nelle disposizioni normative vigenti che disciplinano casi di risoluzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni e i casi di recesso.

#### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

##### ***Art. 16 Anticipazione***

1. Non sono previste anticipazioni ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

##### ***Art. 17 Pagamenti***

1. I pagamenti sono previsti secondo le seguenti rateizzazioni:
- a) 24.000,00 € alla firma del contratto/convenzione;
  - b) 10.160,00 € ad ultimazione del servizio.

##### ***Art. 18 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto***

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso

tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile all'amministrazione aggiudicatrice, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

#### **Art. 19**

##### ***Ritardi nel pagamento della rata a saldo***

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 20, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
3. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 20**

##### ***Cessione del contratto e cessione di crediti***

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.
4. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
6. L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

### **CAPO 5 – VARIAZIONI**

#### **Art. 21**

##### ***Variazione al progetto***

1. Le singole quantità di progetto potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della

economia delle attività, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'affidatario lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e

3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

## **Art. 22**

### ***Prezzi applicabili a nuove attività e nuovi prezzi***

1. Qualora si rendano necessari nuove attività per le quali non si trovi assegnato il relativo prezzo, l'affidatario ha l'obbligo di eseguirli e l'amministrazione aggiudicatrice li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con personale e provviste forniti dall'affidatario.

2. I nuovi lavori sono valutati in base ai prezzi di contratto, ma se comportano attività o voci di costo non previste si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono valutati, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

## **Art. 23**

### ***Revisione prezzi***

1. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 opera la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3. La stazione appaltante verifica semestralmente la variazione del costo del contratto in base ai suddetti indici ISTAT e la determinazione delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, avviene conformemente a quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii..

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

## **CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

## **Art. 24**

### ***Norme di sicurezza generale***

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguito, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'aggiudicatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

3. L'affidatario è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

4. L'affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

## **CAPO 7 - CONTROVERSIE**

### **Art. 25**

#### ***Riserve - accordi bonari – controversie***

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 7 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP, convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del RUP di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.

4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio;

- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità;
- il processo verbale di sospensione dei lavori;
- il processo verbale di ripresa dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC).

5. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
  - l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
  - le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
  - le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

7. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva ai sensi del precedente comma 5, primo capoverso, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a sborsare.

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie.

9. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

10. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

11. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 3, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 8, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione la diffida proposta da quest'ultimo e condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

## **ACCORDO BONARIO**

12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del d.lgs. n. 36/2023.

13. Sulle somme riconosciute, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Il procedimento di accordo bonario è reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, comportano nuovamente una variazione tra il 5% ed il limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

## **ARBITRATO**

15. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere deferite al giudice ordinario.

16. Il foro competente è quello di Modena.

17. E' escluso l'arbitrato.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

### ***Art. 26***

#### ***Ultimazione delle attività***

1. Al termine delle attività e in seguito a comunicazione formale dell'affidatario, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'affidatario della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle attività di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità del servizio. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

### ***Art. 27***

#### ***Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione***

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116, comma 2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 116, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 21 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario

alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle attività collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.

6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023.

### ***Art. 28***

#### ***Presa in consegna dei lavori ultimati***

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i prodotti del servizio, alle condizioni di cui alla vigente normativa.

## **CAPO 9 - NORME FINALI**

### ***Art. 29***

#### ***Qualità e accettazione di materiali in genere***

1. I materiali eventualmente da impiegare per le attività devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

### **Art. 30**

#### ***Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario***

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

c) le responsabilità sulla non rispondenza delle attività eseguite rispetto a quelle progettate o previste dal capitolato/disciplinare;

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

e) l'adozione, nello svolgimento delle attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

2. L'aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione delle attività, presso tutti i soggetti diversi dall'amministrazione aggiudicatrice (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle attività, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

### **Art. 31**

#### ***Custodia e cartello di cantiere***

1. Data la particolarità del servizio non è prevista la messa in opera di cartello di cantiere.

### **Art. 332**

#### ***Spese contrattuali, imposte, tasse***

1. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
  - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
3. Il contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>PARTE SECONDA</b><br/><b>Specificazione delle prescrizioni tecniche</b><br/><b>art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte della DL, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.*

**CAPO I**  
**MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI ATTIVITA'**

**Art. 1**  
***Modo di esecuzione di ogni categoria di attività***

Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori modalità conosciute, con tecniche, attrezzature e strumenti appropriati, ed in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente Capitolato e degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori ed, inoltre nel pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza del lavoro.

Le attività dell'affidamento sono finanziate secondo PR-FESR 2021-2027 - PRIORITÀ 2 Sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza - OBIETTIVO SPECIFICO 2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento - Azione 2.7.2 Interventi per la conservazione della biodiversità - Bando Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE) – Domanda n. 44392.

**Art. 2**  
***Recupero, analisi e sintesi della letteratura scientifica esistente***

Dovrà riguardare esplicitamente: la gestione dei nardeti alpini e appenninici; la biodiversità nel sito ZSC/ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo.

Il recupero della letteratura sarà svolto sia mediante indagine nelle banche dati scientifiche (Scopus, Web of Science), sia mediante ricerche bibliografiche.

**Art. 3**  
***Esperimento 1 – arricchimento floristico a fini conservazionistici***

***a) Individuazione di dettaglio delle aree***

Nella prima fase viene individuata l'area oggetto di sperimentazione. L'individuazione dell'area è preferibile in una zona ad esposizione Nord (versante d'elezione per la specie target), in base alla composizione floristica, che deve includere la presenza di specie

indicatrici dell'associazione *Violo ferrarinii-Nardetum strictae* sub associazioen *luzuletosum multiflorae*), caratterizzata da omogeneità ambientale e floristica (ovvero, ridotta/assenza di vaccinieto/arbusti e solchi, buche). L'area, dovrà avere verosimilmente forma rettangolare, di dimensioni 32 x 17 m, per un totale di circa 550 m<sup>2</sup> (Figura 20). I vertici del rettangolo saranno delimitati da picchetti e georeferenziati.

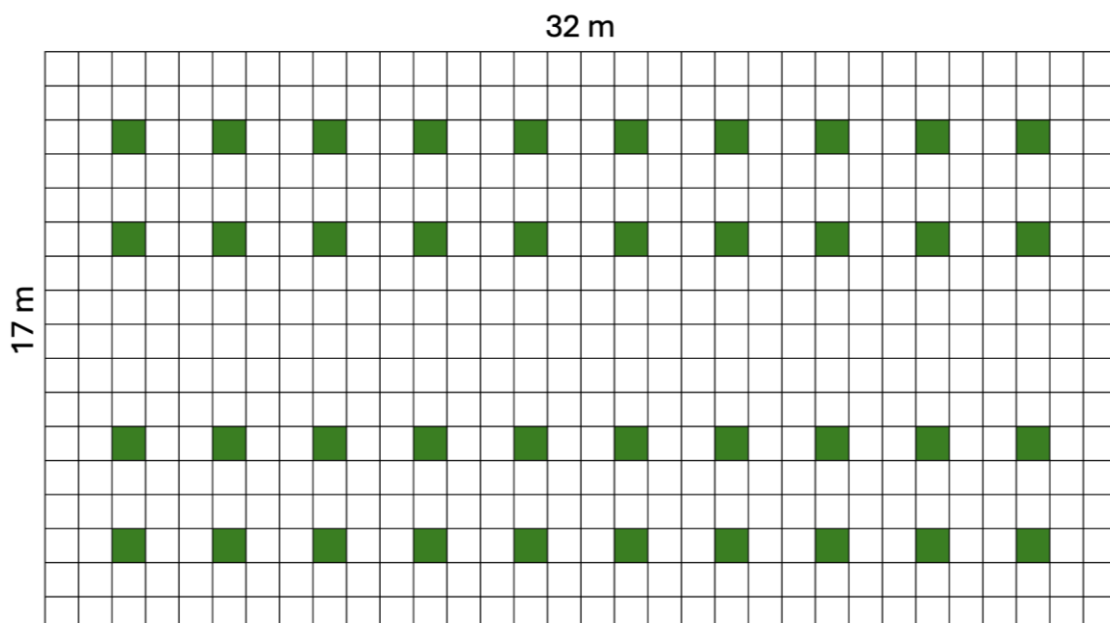
Va poi individuata l'area dalla quale reperire il materiale necessario per l'arricchimento floristico (sito donatore). Il sito donatore, selezionato in base alla presenza della specie *Nardus stricta* e della comunità vegetale di riferimento, nella situazione di habitat ricco di specie, (6230\*), come da Direttiva 92/43 CEE e manuali di applicazione per l'Emilia-Romagna, è verosimilmente da individuarsi a quota superiore, sui 1600 m, sotto la vetta del Monte Nuda, sul medesimo versante dell'area di arricchimento floristico. E' da considerare in ogni caso coerente con il progetto e ammissibile la raccolta e poi uso dei semi anche da altre zone del sito ZSC/ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo e/o del Parco Regionale Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano) per l'habitat 6230\*, per disporre sia di maggiore quantità di semi che anche di una maggiore variabilità genetica intraspecifica per le diverse specie considerate tipiche dell'habitat. Periodo di svolgimento: luglio agosto (settembre) 2025.

### ***b) Definizione del punto 0 (pre-arricchimento floristico)***

In via preliminare verranno effettuati alcuni rilievi fitosociologici nell'area da individuare come sperimentale. Tali rilievi consisteranno in una produzione di un elenco floristico e l'assegnazione per ciascuna specie dei relativi indici di copertura, secondo la scala di Braun-Blanquet.

| <b>Indice<br/>copertura</b> | <b>di</b> | <b>Copertura stimata/abbondanza</b>                                                    |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| +                           |           | Pochissimi individui, copertura trascurabile (<1%), ma presenti                        |
| 1                           |           | Numerosi individui ma copertura molto bassa (<5%), oppure pochi individui ben visibili |
| 2                           |           | Copertura moderata (5–25%)                                                             |
| 3                           |           | Copertura media (25–50%)                                                               |
| 4                           |           | Copertura alta (50–75%)                                                                |
| 5                           |           | Copertura molto alta (75–100%)                                                         |

I rilievi verranno effettuati in un'area da individuare, che possa ben contenere circa 40 plot permanenti, dalla forma quadrata e dalle dimensioni di 1 m x 1 m. I plot verranno disposti su 4 file, 10 per fila, posti a distanza di 2 m ciascuno al fine di garantire che le unità sperimentali siano il più possibile indipendenti e che le differenze osservate siano davvero dovute ai trattamenti, non a interferenze tra plot vicini. Periodo di svolgimento: luglio agosto (settembre) 2025.



### ***c) Raccolta delle specie per l'arricchimento floristico***

In date e luoghi diversi (sotto la vetta della Nuda, ma anche in altri siti semi anche da altre zone del sito ZSC/ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo e/o del Parco Regionale Alto Appennino Modenese, es. zona del monte Cimone) verranno raccolti i semi di 5/6 specie indicatrici nel sito donatore. L'elenco e il numero di specie verranno forniti successivamente in base all'abbondanza e alla disponibilità, che verrà individuata direttamente in campo. I semi verranno trasportati e stoccati presso idonea Banca del Germoplasma su territorio italiano.

Qui, con modalità differenti a seconda della specie, verranno eseguite le seguenti attività:

- Pulizia manuale eseguita con setacci di diverse maglie a seconda della specie. Questa operazione permette di sgrossare il campione e separare i semi dal detrito più grossolano;
- Pulizia mediante l'utilizzo di specifiche macchine che, per mezzo di un getto d'aria dall'intensità regolabile, consentono di separare il materiale vegetale in funzione del peso: per effetto della differenza di peso, i semi sani e vitali tendono a rimanere separati dal materiale di scarto, costituito da detrito, semi morti, immaturi o infestati. L'intensità del getto d'aria viene modulata in relazione alla dimensione e al peso dei semi che si devono pulire;
- Rifinitura manuale (con l'ausilio di pinzette) per la completa separazione dei semi vitali e maturi da eventuali residui di materiale vegetale rimasto, situazione questa che si verifica soprattutto quando si lavorano semi di piccole dimensioni che sono estremamente simili, per peso e dimensione, al materiale di scarto che li accompagna e quindi difficilmente separabili mediante getti d'aria;
- *Cut test* o test al taglio su dieci semi per ogni campione, al fine di verificare la percentuale di semi vivi, vuoti o infestati.

- Peso dei semi. Mediante pesatura di 5 repliche da 50 semi ciascuna per ogni campione. Queste pesate permettono di ottenere una stima (approssimata per difetto) del numero totale di semi presenti in ciascun campione sulla base del peso totale del campione

Successivamente, lo stoccaggio dei semi avverrà mediante disidratazione e successivo congelamento in accordo con i protocolli internazionali di conservazione dei semi; su questi semi, dopo almeno un mese dal congelamento, si effettueranno anche test di germinazione secondo i protocolli standard in uso in questa banca e in accordo comunque con i manuali ENSCONET disponibili anche online. Parte di questi semi sono destinati alla conservazione ex situ in banca, anche oltre la durata del progetto, mentre parte sono destinati ad andare alla riproduzione immediata, in autunno; per questi ultimi non è previsto pertanto il congelamento. I lotti di semi quindi saranno due, uno per la conservazione in banca del germoplasma a lungo termine per eventuali usi futuri in queste zone di origine; un secondo da avviare alla riproduzione vivaistica in tempi brevi. Periodo di svolgimento previsto: luglio agosto 2025; luglio agosto 2026.

#### ***d) Nursery***

Parte dei semi delle specie selezionate, conservati presso idonea Banca del Germoplasma, verranno seminati in vassoi (5x5x5 cm) in terriccio standard. Per ogni alveolo, verranno seminati semi della stessa specie. La quantità di semi verrà determinata in base alle specie selezionate, in un numero compreso tra 1 e 3. Si stima, in forma orientativa, da verificare come fattibilità, la produzione di 90 alveoli per specie, per un totale di 450 alveoli da utilizzare per l'arricchimento floristico. Considerato il rischio di mortalità nelle fasi di germinazione e attecchimento, si suggerisce di seminare un numero sufficiente per garantire le sostituzioni in caso di mortalità.

Dopo attecchimento e una volta raggiunta l'altezza media di circa 5 cm, i vassoi verranno trasportati presso vivai locali per acclimatemento. In questa fase saranno necessarie le classiche cure di irrigazione e rimozione delle eventuali entità non riferibili alla specie seminate. Periodo di svolgimento autunno 2025 (ottobre, novembre, dicembre).

#### ***e) Arricchimento floristico***

In base alle condizioni climatiche (e comunque non appena la copertura nevosa nell'area sarà assente), le piante precedentemente coltivate verranno messe a dimora per l'arricchimento floristico. La messa a dimora avverrà in 30 plot selezionati in modo randomico nell'area sperimentale. La messa a dimora verrà effettuata previa preparazione dei plot con la creazione di n.3 solchi come da prototipo, alla profondità di circa 5 cm, posti alla distanza di circa 25 cm. Le zolle verranno quindi inserite in numero di 5 per fila, alla distanza di circa 15 cm, per un totale di 15 zolle per plot. I rimanenti 10 plot verranno utilizzati come controllo. In questo caso, verranno realizzati i solchi ma non verrà effettuato l'arricchimento floristico. Periodo di svolgimento previsto: fine maggio-inizio giugno 2026.

#### ***f) Rilievi floristici***

Come per l'anno 2025, verranno effettuati rilievi floristici nei plot per un totale 30 rilievi floristici in plot arricchiti e 10 rilievi in plot di controllo. Nello stesso periodo verrà effettuata la raccolta semi (e il seguente stoccaggio) nello stesso sito donatore o in altri simili ritenuti idonei, anche in altre aree del Parco. In tale occasione, in caso di mortalità di specie trapiantate, verrà valutata la possibilità di effettuare o meno la sostituzione con le scorte presenti in vivaio. Periodo di svolgimento previsto: luglio 2026.

#### ***g) Arricchimento floristico autunnale***

Al fine di aumentare l'attecchimento delle zolle trapiantate, è possibile un ulteriore arricchimento floristico in autunno, in data comunque antecedente in primi geli. Da tenere al momento come opzione da valutarsi a momento debito. Periodo di svolgimento previsto: autunno 2026 (ottobre, novembre, dicembre).

#### ***h) Rilievi floristici ex post***

Come per l'anno 2026, verranno effettuati rilievi al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e redigere il rapporto di fine progetto. Periodo di svolgimento previsto: giugno 2027.

### ***Art. 4***

#### ***Esperimento 2 – arricchimento floristico per miglioramento del pascolo***

##### ***a) Individuazione delle aree***

Nel corso di sopralluoghi preliminari funzionali anche alla redazione del Progetto esecutivo è stata individuata la zona potenziale oggetto di sperimentazione. L'area, rappresentata da un citisetto (*Citysus scoparius*), si trova in un'area ad esposizione Nord in un punto dalle coordinate GPS 44.164627; 10.573909). Andranno ulteriormente dettagliate i siti precisi di azione. Periodo di svolgimento previsto: luglio agosto (settembre) 2025.

Similmente è stata individuata l'area dalla quale reperire il materiale necessario per l'arricchimento floristico (sito donatore). Il sito donatore, selezionato in base alla presenza della specie *Nardus stricta* e dalla comunità vegetale di riferimento, è stato individuato ad una distanza di circa 50 m, sul medesimo versante. L'area presenta le seguenti coordinate (44.1644100; 10.5733015). Esso presenta in particolare specie pabulari quali *Festuca rubra commutata*, *Avenella flexuosa*, *Phleum alpinum*, *Agrostis* sp, utili per il pascolo.

##### ***b) Definizione del punto 0 (pre-arricchimento floristico)***

Rilievo floristico o fitosociologico nell'area (da delimitare in campo) volto all'individuazione delle specie vegetali presenti. Il rilievo verrà svolto al pari dei rilievi floristici effettuati nell'Esperimento 1. Periodo di svolgimento previsto: luglio agosto (settembre) 2025.

### ***c) Raccolta delle specie per l'arricchimento floristico***

Raccolta del materiale vegetale individuato come fiorume. La raccolta avverrà tramite l'ausilio di falci come fiorume/fieno. Il materiale vegetale verrà riposto in sacchi di juta successivamente trasportati in idoneo luogo di deposito e conservazione e lasciati dapprima maturare all'ombra per la fase di post-maturazione. Successivamente verranno messi in una camera di disidratazione (dry room) alle condizioni di 15°C e 15% di umidità relativa. I semi verranno quindi sottoposti alle operazioni di pulizia e stoccaggio come per l'Esperimento 1. Periodo di svolgimento previsto: luglio agosto 2025.

### ***d) Decespugliamento***

Nel periodo autunnale, prima dei primi geli, verranno effettuate le operazioni di decespugliamento del citiseti come previsto da progetto Lotto a.1. In base alla disponibilità dei macchinari, tale attività prevederà il taglio e la successiva pacciamatura in posto, unitamente alla zappettatura del terreno. Periodo di svolgimento previsto: cfr. decespugliamenti Lotto a.1 autunno 2025 (ottobre, novembre, dicembre).

### ***e) Arricchimento floristico***

Nella stessa data si procederà all'arricchimento floristico mediante i semi. Una dose di semina preventivamente individuata in base ai semi raccolti verrà utilizzata per l'intervento di trasemina. Per le dosi di semina si farà riferimento alle dosi già utilizzate nel progetto "BIOPA: I pascoli della biodiversità", volto anch'esso al miglioramento dell'habitat target. In base alla disponibilità, si prevede inoltre di arricchire l'area con altre specie quali *Lotus corniculatus*, *Geum montanum*, *Leontodon helveticus*, *Potentilla aurea*. Periodo di svolgimento previsto: autunno 2025 (ottobre, novembre, dicembre).

### ***f) Rilievi floristici ex post***

Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, negli anni 2026 e 2027 verranno realizzati degli interventi floristici nell'area di arricchimento floristico. Periodo di svolgimento previsto: luglio 2026; giugno 2027.

## ***Art. 5***

### ***Report tecnico e definizione di protocollo tecnico operativo***

In questa fase sarà predisposto un report tecnico delle attività e definito il protocollo o i protocolli predisposti per e/o desunti dall'attività sperimentale necessari per la corretta messa in campo delle azioni e l'eventuale replica in altri siti e/o contesti territoriali dell'Emilia-Romagna o dell'area appenninica.